

## CITTA' di MARANO di NAPOLI

**SETTORE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E RISORSE UMANE**

RESPONSABILE - Dott. RENATO SPEDALIERE

## DETERMINA

<p>22/10/2021 N. 104 prot. di Area // prot. generale 8/4</p>	<p>Concessione periodo CONGEDO STRAORDINARIO- Decreto Legislativo n.151/01 art.42 comma 5, dip. matr. 81, dal 25/10/2021 al 30.11.2021.</p>
<p>O...Accertamento di entrata - ...Org. e gestione del personale</p>	<p>- O...Prenotazione d'impegno - O...Impegno di spesa - O...Liquidazione di spesa - - O...Determinazione a contrarre - O...Programmazione</p>

## PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Programmazione, Controlli e Risorse Umane allo scrivente è avvenuto con decreto della Commissione Straordinaria n. 6 del 11.10.2021.

L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2020 e triennale 2020/2022 (Delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 29/10/2020).

L'ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all'anno 2019 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 19/10/2020. Poichè tale Rendiconto presenta un disavanzo di amministrazione si rende applicabile l'art. 151 comma 5 del D. Lgs. 267/00.

## ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dalla dott.ssa Franca D'Orazio, Istruttore Amministrativo, Ufficio del Personale.

Il procedimento è stato avviato a seguito di richiesta avanzata dal dipendente matr. 81.

## PREMESSA

In data 15/10/2021 il dipendente matr. 81, in servizio presso il Settore Affari Generali-ufficio Protocollo- ha chiesto, con nota acquisita al Prot. n. 29659 del 15/10/2021, di poter fruire di un periodo di congedo straordinario, per assistenza ad un proprio congiunto convivente, riconosciuto soggetto con handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 L. 104/92), dal 19/10/2021 fino al 30/11/2021.

## VISTI

- l'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal Decreto Legislativo del 18 luglio 2011, n. 119, che riconosce la possibilità al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, di fruire entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai due anni. Tale diritto viene esteso in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ai genitori anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, ad uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ad uno

dei fratelli o sorelle conviventi. Successivamente, la Corte Costituzionale ha riconosciuto varie eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto;

- l'art.42 comma 5 ter del D. Lgs. n.151/2001 che prevede altresì che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; che l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; che l'indennità è corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità;
- la Circolare Inps n. 55 del 20/04/2020 che per l'anno 2020, sulla base del predetto indice accertato dall'Istat e delle disposizioni di cui alla L. n. 208/2015, art. 1, co. 287, stabilisce un tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell'amministrazione che non può eccedere, per l'anno 2020, l'importo pari a € 36.645,00;

VISTO altresì il comma 5-quinquies D. Lgs. n. 151/2001 che prevede che il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto mentre per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53;

LETTO l'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che prevede al comma 2 che "i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria;

ATTESO che il Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 1 del 2012, diramata dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 119 del 2011 al citato art. 42, al paragrafo 3, lett. d), ha precisato che *"i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità"*;

VERIFICATO il deposito agli atti del verbale del 26.03.2019 rilasciato ai sensi delle leggi n. 104/ 92 e n. 102/ 2009 dal Centro Medico Legale Inps di Pozzuoli (Na) con il quale è stato riconosciuto il disabile da assistere quale portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L104/1992, non soggetta a revisione;

ACCERTATA a seguito di verifica della documentazione agli atti del fascicolo personale e delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, in merito allo stato di handicap, allo stato di convivenza, alla mancanza di altri familiari aventi diritto ed all'assenza di ricovero a tempo pieno del congiunto da assistere, la sussistenza del diritto del dipendente alla fruizione del beneficio in oggetto, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda presentata;

~~CONSIDERATO che, come dichiara il dipendente matr. 81, la persona da assistere è lavoratore dipendente e non beneficia dei permessi oggetto della presente richiesta e che nel periodo del congedo sopracitato non presterà attività lavorativa;~~

CONSIDERATO, altresì che il dipendente matr. 81 ha già usufruito nel corso dell'anno 2017 di un periodo di congedo straordinario dal 24/07 al 11/08, dal 25/09 al 13/10 e dal 05/12 al 07/12 per un totale di 41 giorni;

RITENUTO dover accogliere la richiesta del dipendente in oggetto riconoscendogli un periodo di congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dal 25.10.2021 al 30.11.2021;

DATO ATTO che la pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 163/03 in materia di protezione dei dati personali.

PRECISATO di aver acquisito agli atti tutte le note, la documentazione e gli atti citati;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

Il responsabile dell'istruttoria:

dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6bis L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;

propone l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria, attestando, ai sensi della legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti.

Il responsabile dell'istruttoria  
dott.ssa Franca D'Orsino

## II RESPONSABILE DI SETTORE

RITENUTO necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

DICHIARA di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6bis l. 241/90 e dell'art. 5 del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Marano di Napoli;

ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267 2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29 gennaio dal Segretario generale (prot. 18/2014):

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel

3. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;
4. che saranno adempiute le seguenti formalità successive previste, in ragione della materia e dell'oggetto del provvedimento, delle seguenti fonti normative:
  - a. trasmissione del presente atto all'Ufficio del Personale e l'Ufficio Contabilità del Personale per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile di Settore  
dott. Renato Spedalieri



#### DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero:

- 1.PRENDERE ATTO della richiesta di congedo straordinario acquisito al protocollo dell'ente con numero 29659 del 15/10/2021;
- 2.ACCOGLIERE la richiesta di un periodo di congedo straordinario per assistere il proprio congiunto, ai sensi dell'art.42 D. Lgs. n. 151/01 del dipendente matr.81, dal 25/10/2021 al 30/11/2021;
- 3.DARE ATTO che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
- 4.DARE ATTO che gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 151/01 sono interamente coperti dai capitoli stipendiali;
- 5.DARE ATTO che il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- 6.DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio del Personale e all'Ufficio Contabilità del Personale, per l'adozione dei conseguenziali atti di propria competenza;
- 7.DARE ATTO infine, che la presente determinazione deve essere trattata nel rispetto della normativa sulla privacy ai fini della tutela dei dati sensibili;
- 8.DISPORRE la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto al dipendente in oggetto;
9. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line dell'ente.

Il Responsabile di Settore  
dott. Renato Spedalieri

